REGIONE ABRUZZO

Dipartimento TERRITORIO - AMBIENTE
Servizio DPC029 - Ufficio "Prevenzione rischio sismico"

Programma regionale di mitigazione del rischio sismico
di cui all'art. 11 del D. L. n. 39 del 28.04.2009

REALIZZAZIONE DELLE ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA

O.C.D.P.C. n. 344 del 09.05.2016
L.R. n. 28 del 11.08.2011
D.G.R. n. 508 del 15.09.2017

"DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE"

Regolante i rapporti tra

la **REGIONE ABRUZZO**

ed

il Comune di **CORTINO (TE)**

PREMESSA

A seguito del sisma del 6 aprile 2009, che ha interessato le provincie dell'Aquila, Pescara e Teramo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 11 del D.L. 28.04.2009, n. 39 (cd. "Decreto Abruzzo"), ha emanato l'Ordinanza n. 3907 del 13.11.2010 (di seguito OPCM 3907/2010), con la quale si avvia un programma pluriennale (2010 – 2016) in materia di prevenzione del rischio sismico. In particolare, l'Ordinanza 4007 del 29.02.2012 (di seguito OPCM 4007/2012) ha introdotto l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) allo scopo di migliorare la gestione delle attività in fase emergenziale a seguito di un evento sismico. L'Ordinanza 344 del 09.05.2016 (di seguito OCDPC 344/2016) disciplina l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2015 e introduce il Sistema di consultazione dati di Microzonazione Sismica e Condizione Limite per l'Emergenza denominato Web MS CLE, recependo quanto previsto dalla Direttiva Europea INSPIRE (2007/2/CE del 14.03.2007) e dal D.Lgs. 32 del 27.01.2010.

La Regione Abruzzo, con **Deliberazione della Giunta Regionale n. 508 del 15.09.2017** (di seguito D.G.R. 508/2017), ha approvato il programma regionale "Individuazione dei territori regionali nei quali è prioritaria la realizzazione dell'analisi CLE e attribuzione contributo" (in Allegato B alla DGR), che dispone la realizzazione dell'analisi della CLE su tutti i 276 comuni finanziabili ai sensi dell'art. 11 del DL 39/2009 (vedi Allegato 7 alla OPCM 3907/2010 e successive).

Con la medesima D.G.R. 508/2017 si è, inoltre, provveduto a:

- recepire a livello regionale gli "**Standard minimi per la programmazione degli interventi in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile (e di resilienza socio territoriale)** - Fase Generale 1" - vers. 2.2 beta (Allegato A), approvato dalla Commissione Tecnica per la MZS in data 20 luglio 2016;
- approvare Allegato C – "**Linee di Indirizzo regionale per l'elaborazione dell'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza comunale**" v. 1.0;

Con il presente Disciplinare di attuazione (di seguito Disciplinare) si stabiliscono le modalità ed i termini di esecuzione di detto programma, in accordo alle disposizioni dettate dalle Ordinanze di protezione civile e dei suddetti standard e linee guida. Essendo le citate Ordinanze di analogo contenuto, il presente Disciplinare fa riferimento in termini di articolato alla più recente, ovvero alla OCDPC 344/2016.

Il risultato dell'analisi della CLE consente di esprimere un giudizio sulla funzionalità/operatività del Piano di Emergenza Comunale (di seguito PEC) e/o Intercomunale (di seguito PECi) rispetto alle prestazioni richieste al sistema urbano in fase di emergenza, attraverso valutazioni prestazionali dei singoli elementi scelti nella CLE, delle relazioni tra loro e con il contesto territoriale.

Terminata la CLE, una volta certificati dal DPC, tutti i dati dell'analisi dovranno essere presi a riferimento in fase di elaborazione/revisione dei PEC e confluire nei Piani urbanistici secondo le disposizioni dell'art. 5, comma 8, della LR 28/2011. Il PEC a sua volta, viene recepito nel Piano Urbanistico Comunale secondo le procedure dettate dall'art. 10 della LR 18/1983 ss.mm.ii.

La sintesi delle informazioni della analisi della CLE, infatti, potrà essere utilizzata in fase decisionale e di programmazione per:

- valutare le condizioni di pericolosità e vulnerabilità sismica dei centri urbani;
- valutare l'efficacia del PEC (o PEC i);
- revisionare il PEC (o PEC i);
- programmare ulteriori indagini e analisi per gli edifici strategici (pubblici) e gli aggregati e/o le unità strutturali (privati) interferenti con le infrastrutture di connessione/accessibilità;
- stabilire le eventuali modalità di intervento nelle aree urbanizzate per garantire l'accessibilità agli edifici strategici e/o alle aree di ammassamento, garantire l'accessibilità ai territori interessati.

1. ENTE CONCEDENTE

Per l'attuazione del programma regionale in argomento, l'Ente Concedente è la Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio-Ambiente - **SERVIZIO DPC029** (di seguito "Ente Concedente").

Le attività di competenza sono indicate nel successivo paragrafo 7.

2. ENTE ATTUATORE

Ente Attuatore o Concessionario del programma regionale in argomento, è il Comune di **Cortino (TE)** (di seguito "Ente Attuatore") indicato quale beneficiario del contributo dalla DGR 508/2017.

Le attività di competenza sono indicate nel successivo paragrafo 8.

3. ACCETTAZIONE DEL DISCIPLINARE

L'Ente Attuatore e l'Ente Concedente si impegnano all'osservanza delle condizioni contenute nel presente disciplinare portando a compimento, nelle tempistiche e modalità di seguito riportate, tutti gli impegni derivanti.

La sottoscrizione digitale del presente Disciplinare costituisce formale accettazione del contributo concesso con DGR 508/2017 e dalla data riportata in calce decorre la tempistica di realizzazione dell'analisi CLE.

4. OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

Con D.G.R. 508/2017, è stata autorizzata e finanziata l'analisi della CLE da realizzarsi sul territorio del Comune di Cortino (TE).

L'importo complessivo per la realizzazione degli studi ammonta ad **€ 3.000,00** a completo carico dei fondi statali assegnati alla Regione, senza alcuna forma di co–finanziamento obbligatorio a carico dell'Ente Attuatore.

Il finanziamento concesso dovrà essere destinato alla realizzazione dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza comunale.

Il suddetto importo è comprensivo di IVA, contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico. Essendo stabilito quale costo convenzionale minimo per la realizzazione della CLE, l'importo del contributo sopra indicato non può essere assoggettato a ribasso in fase di assegnazione dell'incarico.

Nessun altro compenso potrà essere richiesto alla Regione Abruzzo, a qualunque titolo, per le prestazioni professionali di cui al presente disciplinare. Viene lasciata facoltà all'Ente Attuatore di integrare tali fondi con risorse proprie qualora ne ravveda la necessità per ulteriori particolari servizi tecnici (es. aggiornamento PEC o PECi).

La CLE dell'insediamento urbano è effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica (art. 5, commi 7 e 8 OPCM 3907/2010). Tale analisi, a partire dal PEC, secondo quanto previsto nell'art.18 dell'OCDPC 344/2016 e successive, permette di:

a) individuare gli edifici e le aree finalizzate alla gestione strategica dell'emergenza (edifici strategici ed aree di emergenza);

b) individuare le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, gli edifici e le aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;

c) individuare gli aggregati strutturali e le singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale e le aree di emergenza.

5. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA CLE E PRESCRIZIONI

L'analisi della CLE deve essere eseguita nel rispetto delle modalità di cui al presente Disciplinare ed alle indicazioni dettate da:

a) Standard di rappresentazione e archiviazione informativa. Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (v. 3.0.1);

b) Manuale per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano (v. 3.0);

c) Standard minimi per la programmazione degli interventi in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile (e di resilienza socio territoriale – Fase Generale 1 per la realizzazione della CLE nelle associazioni/unioni di Comuni (Allegato A alla D.G.R. 508/2017);

d) "Linee di Indirizzo regionale per l'elaborazione dell'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza comunale" v. 1.0 (Allegato C alla D.G.R. 508/2017);

La documentazione finale dell'analisi CLE è realizzata secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 13, tutti gli elaborati cartografici devono essere restituiti su supporto cartaceo previa informatizzazione mediante tecnologia GIS.

Le analisi CLE realizzate senza la prevista informatizzazione dei dati non potranno essere certificati da parte del Dipartimento della Protezione Civile. La mancata certificazione dispone la revoca del finanziamento concesso.

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO e RENDICONTAZIONE

L'Ente Concedente provvederà al pagamento e alla liquidazione dell'importo assegnato di **€ 3.000,00** (100%) a seguito della trasmissione del Disciplinare di Incarico di cui al paragrafo 11, lettera e).

Il versamento delle somme spettanti avverrà sul conto dell'Ente Attuatore acceso presso la competente Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia.

L'Ente Attuatore è tenuto ad erogare il suddetto importo al Soggetto Realizzatore secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di Incarico (80% alla consegna degli elaborati finali e saldo del 20% alla comunicazione di avvenuta "certificazione" da parte del DPC).

Le somme spese saranno rendicontate all'Ente Concedente mediante invio di copia del mandato di pagamento effettuato in favore del Soggetto Realizzatore, entro 10 gg da ciascun pagamento.

7. ADEMPIMENTI DELL'ENTE CONCEDENTE

L'Ente Concedente monitora lo stato di attuazione delle analisi CLE e delle attività tecnico amministrative poste in essere dall'Ente Attuatore concessionario al fine di accertare il corretto utilizzo degli stanziamenti Statali alle finalità di cui all'OCDPC 344/2016 ed al presente Disciplinare.

Elabora apposito schema di "Disciplinare di Incarico", che l'Ente Attuatore sottoscrive con il Soggetto Realizzatore, per la corretta attuazione del programma e per omogeneizzare le attività a livello regionale.

Valuta la rispondenza della documentazione trasmessa con le modalità di realizzazione indicate al paragrafo 5 e valuta la rispondenza degli studi con le Linee guida nazionali e regionali, riservandosi la facoltà di chiedere integrazioni e/o chiarimenti all'Ente Attuatore.

Organizza gli appositi corsi formativi di cui al paragrafo 10, monitora gli stati di avanzamento delle analisi CLE, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti qualora sorgano problematiche durante la redazione di tale analisi da parte del Soggetto Realizzatore. Tali funzioni di controllo nei confronti del Soggetto Realizzatore hanno il compito di consentire una supervisione generale circa il livello di conoscenza acquisito nel corso degli studi e i risultati conseguiti (documentali e cartografici).

L'attività di controllo, eseguita nel corso dell'avanzamento delle analisi della CLE, potrà avvenire attraverso riunioni periodiche, colloqui con il Soggetto Realizzatore o anche attraverso sopralluoghi tecnici, qualora se ne ravveda la necessità.

Provvede a trasmettere al Dipartimento di Protezione Civile (DPC) gli elaborati dell'analisi della CLE ritenuti conformi, per acquisire la certificazione di cui all'art. 6, commi 6 e 7 dell'OCDPC 344/2016. Acquisita la certificazione da parte del DPC, L'Ente Concedente invia comunicazione all'Ente Attuatore di conclusione dell'iter procedurale.

L'Ente Concedente gestisce, archivia e condivide i dati acquisiti, secondo quanto previsto dall'OCDPC 344/2016, ai fini della programmazione e realizzazione di indagini successive che permettano una lettura omogenea dei dati ottenuti dalle analisi CLE e dall'aggiornamento dei Piani di emergenza Comunali, procedendo, ove possibile, alla realizzazione di analisi più approfondite (es. I.opa.CLE).

8. ADEMPIMENTI DELL'ENTE ATTUATORE

L'Ente Attuatore provvede a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dell'analisi di che trattasi, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti, di Contabilità Generale dello Stato e di prevenzione della delinquenza mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari e di obblighi di trasparenza.

Nomina il Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del finanziamento e ne invia i relativi riferimenti all'Ente Concedente.

L'Ente Attuatore si impegna all'osservanza delle condizioni contenute nella D.G.R. n. 508/2017 e nel presente Disciplinare portando a compimento, nelle tempistiche e modalità di seguito riportate, tutti gli impegni derivanti. In particolare:

- seleziona il Soggetto Realizzatore;
- approva e sottoscrive il "Disciplinare di Incarico" professionale sulla base dello schema predisposto dall'Ente Concedente;
- segnala all'Ente Concedente eventuali ritardi o inadempienze del Soggetto Realizzatore;
- predispone la documentazione contabile relativa all'effettiva spesa sostenuta ai fini della rendicontazione delle spese allo Stato (paragrafo 6).

Inoltre, favorisce tecnicamente e logisticamente le indagini e gli studi sul territorio comunale, recupera e mette a disposizione del Soggetto Realizzatore i dati e le informazioni già in possesso dell'Ente Attuatore con particolare riguardo a:

a) cartografia tecnica (CTR) e geologica;
b) Piano di Emergenza Comunale (PEC);
c) studi di Microzonazione Sismica (MS) di livello 1 "validati" dalla Regione Abruzzo e "certificati" dal DPC;
d) eventuali studi di MS di livello 2 o 3 o studi di analogo approfondimento;
e) stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico;
f) altra documentazione, anche di carattere storico, utile per la corretta impostazione e svolgimento della CLE.

Nel caso di Comuni ricompresi nella zona cosiddetta "area epicentrale" danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009 e del 24 agosto 2016 e successivi, l'Ente Attuatore è tenuto a mettere a disposizione del Soggetto Realizzatore, i dati relativi al Piano di Ricostruzione oltre che eventuali schede AeDes e Fast, ove esistenti.

Per l'attuazione dell'analisi in questione, l'Ente Attuatore procede all'assegnazione degli incarichi professionali al Soggetto Realizzatore ed alla gestione tecnico-amministrativa, secondo la vigente normativa sugli appalti (Dlgs 50/2016 e s.m.i.).

Acquisita la Certificazione delle analisi della CLE, l'Ente Attuatore è tenuto al recepimento dei risultati degli studi di CLE nei propri PEC e negli strumenti urbanistici, vigenti o in fase di redazione, in conformità con la normativa statale e regionale vigente (cfr. art. 5 della L.R. 11.08.2011, n. 28).

L'Ente Attuatore è ritenuto responsabile, con le conseguenze del caso, di eventuali ritardi o inadempienze che possano produrre la revoca della quota del finanziamento assegnato da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

9. REQUISITI DEL SOGGETTO REALIZZATORE

L'Ente Attuatore seleziona il Soggetto Realizzatore dell'analisi della CLE tra i professionisti abilitati con le seguenti caratteristiche:

- Tecnico/i abilitato/i (ingegnere, architetto e/o geometra) con esperienza pregressa nell'uso di strumenti informatici applicativi per la realizzazione di gestione di cartografie digitali e GIS, applicativi per il disegno digitale, applicativi per scrittura e calcolo, nonché esperienza nella compilazione di schede per il rilievo del danno su edifici (pubblici e privati) e/o beni culturali. Tali capacità devono essere dimostrate con curriculum vitae e/o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Al fine dell'attribuzione degli incarichi di cui al presente disciplinare sono da considerarsi requisiti premianti e costituenti titoli curriculari le esperienze documentate relativamente a:

- Studi di pianificazione territoriale, di infrastrutture e di strutture complesse in zona sismica;
- Studi di vulnerabilità sismica;
- Partecipazione a corsi in gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno e valutazione agibilità post sisma con superamento positivo della prova finale e partecipazione ai relativi seminari di aggiornamento;
- Conoscenza approfondita del territorio oggetto degli studi;
- Utilizzo di strumenti GIS;
- Il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38, primo comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

Nel caso ne ricorrano le condizioni, il Soggetto Realizzatore deve inoltre attestare:

- il possesso dell'autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità di legge per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado ed in tutti i casi previsti dalle vigenti normative in materia di pubblico impiego;

- la non titolarità di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno alle dipendenze di qualsiasi Ente Pubblico;

Stante la stretta tempistica di realizzazione delle analisi della CLE e nell'ottica di operare secondo il criterio della rotazione degli incarichi, generalmente sancito dal D.Lgs. n. 163/2006, ciascun Soggetto Realizzatore non potrà assumere più di 5 incarichi nell'arco temporale di realizzazione del programma regionale della CLE.

L'Ente Attuatore comunica il nominativo del Soggetto Realizzatore all'Ente Concedente il quale verifica il numero di incarichi assunti dallo stesso. Nel caso di superamento dei 5 incarichi segnalerà tempestivamente l'anomalia agli Enti attuatori interessati e contestualmente chiederà al Soggetto Realizzatore di comunicare, entro 3 giorni, la preferenza di incarico tra quelli proposti. L'Ente Attuatore non scelto, è tenuto a comunicare un secondo nominativo quale Soggetto Realizzatore.

L'Ente Attuatore sottoscrive con il Soggetto Realizzatore il "Disciplinare di Incarico", approvato con proprio atto e redatto in conformità allo schema predisposto dall'Ente Concedente.

I Soggetti Realizzatori sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. 508/2017 e alla frequenza di apposito corso formativo erogato dall'Ente Concedente (paragrafo 10).

10. CORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO

Per omogeneizzare le analisi sul territorio regionale, l'Ente Concedente organizza appositi corsi formativi rivolti ai professionisti designati dai Comuni quali realizzatori della CLE (Soggetti realizzatori) e al personale tecnico del comune stesso.

Il corso illustra le procedure operative e gli standard di rappresentazione nazionali (SoftCLE) e regionali e informa sulle modalità di aggiornamento dei PEC secondo la indicazioni dettate dalla DGR n. 19 del 13.01.2015 ed Dlgs n. 1 del 02.01.2018 recante "Codice della protezione civile".

Per il Soggetto Realizzatore il corso è obbligatorio e può essere frequentato anche dopo la formale assegnazione dell'incarico da parte dell'Ente Attuatore. L'Ente Attuatore procede alla sottoscrizione del Disciplinare di Incarico professionale solo a seguito dell'acquisizione dell'attestato di presenza a detto corso. La mancata attestazione di frequenza comporta la decadenza dell'incarico assegnato dall'Ente Attuatore.

I corsi saranno attivati per gruppi di comuni e replicati su aree diverse del territorio regionale, secondo le disponibilità organizzative dell'Ente Concedente.

11. TEMPISTICA

Per la realizzazione dell'analisi della CLE è concesso il tempo massimo di **60 giorni**. Tale tempistica decorre dalla data di sottoscrizione dell'apposito Disciplinare di Incarico (DI) di cui al paragrafo 7 o dal giorno successivo a quello in cui si terrà il corso formativo di cui al paragrafo 10, se successivo alla data di sottoscrizione del DI.

L'Ente Attuatore è tenuto al rispetto delle seguenti comunicazioni/trasmissioni nei confronti dell'Ente Concedente:

a) Trasmissione del presente Disciplinare, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente Attuatore, entro 5 gg dal ricevimento;

b) Comunicazione del nominativo del Soggetto Realizzatore e del RUP, entro 10 gg dalla data di trasmissione del presente Disciplinare;

c) Assegnazione formale dell'incarico al Soggetto Realizzatore e contestuale approvazione del Disciplinare di Incarico, entro 30 gg dalla data di trasmissione del presente Disciplinare (con determinazione o delibera di Giunta Comunale);

d) Sottoscrizione del Disciplinare di Incarico professionale entro 10 gg dall'assegnazione di cui al punto c) se il PEC è già aggiornato alla DGR 521/2018, o entro 10 gg dalla comunicazione di conformità del PEC rilasciata dal Centro Funzionale della Regione Abruzzo se in fase di aggiornamento;

e) Trasmissione di copia del Disciplinare di Incarico professionale, debitamente sottoscritto dall'Ente Attuatore e dal Soggetto Realizzatore, entro 5 gg lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso;

f) Acquisizione della documentazione finale di cui al paragrafo 13, entro 60 gg dalla data di Sottoscrizione del Disciplinare di Incarico professionale (punto d);

g) Trasmissione dei documenti di cui al punto f) all'Ente Concedente entro 5 gg dall'acquisizione degli stessi al protocollo comunale.

Eventuali chiarimenti, modifiche e/o integrazioni richieste dall'Ente Concedente e/o dal Dipartimento della Protezione Civile, dovranno essere inviate entro 10 gg dalla data della richiesta.

12. PROROGHE

L'Ente Attuatore, su istanza debitamente motivata e documentata, ha facoltà di concedere al Soggetto Realizzatore una proroga della tempistica stabilita per una sola volta e per un periodo massimo di 30 giorni, dandone contestuale comunicazione all'Ente Concedente.

Richieste di proroga superiori ai suddetti 30 giorni dovranno essere concordate con l'Ente Concedente il quale valuta le motivazioni e comunica all'Ente Attuatore l'esito della suddetta richiesta di proroga.

Non saranno prese in considerazione richieste di proroga successive alla data della scadenza di cui al paragrafo 11.

I termini di cui al paragrafo 11, sono da considerarsi interrotti nella fase istruttoria di controllo e valutazione effettuata dall'Ente Concedente (tra la data di trasmissione degli elaborati e la comunicazione all'Ente Attuatore degli esiti della valutazione).

13. DOCUMENTAZIONE FINALE

L'Ente Attuatore, in attuazione alla tempistica di cui al paragrafo 11 lettere f) e g), trasmetterà all'Ente Concedente:

a) **n. 1 copia cartacea** timbrata e firmata in originale dal Soggetto Realizzatore;

b) **n. 1 copia del CD/DVD** con l'informatizzazione dati secondo le specifiche informatiche nazionali indicate al paragrafo 5 e le linee di indirizzo Regionali (allegato C della D.G.R. 508/2017);

Gli elaborati finali obbligatori consistono nei seguenti elaborati/documenti:

a) Restituzione documentale delle Schede di rilievo nel software SoftCLE (pdf);

b) Restituzione cartografica dei dati di analisi attraverso l'informatizzazione dei dati cartografici secondo gli standard di archiviazione (shapefile);

c) Realizzazione delle "Carta degli elementi per l'analisi della CLE" e relativi stralci;

d) Realizzazione di un database documentale fornito dal SoftCLE (mdb);

e) Relazione tecnica con eventuali verifiche e valutazioni dell'efficienza del Piano di Emergenza per eventuali aggiornamenti.

L'Ente Concedente trasmette la suddetta documentazione in formato elettronico alla Commissione Tecnica del DPC per l'acquisizione della certificazione di cui al paragrafo 14.

Nel caso a seguito dell'istruttoria si rendano necessarie modifiche e/o integrazioni alla documentazione finale trasmessa, il Soggetto Realizzatore provvede a ritrasmettere tutta la documentazione di cui sopra debitamente corretta.

14. CERTIFICAZIONE DELLA CLE

Le analisi della CLE, prima della loro adozione da parte dei Comuni, dovranno essere preliminarmente verificati dall'Ente Concedente e certificati dal DPC.

L'Ente Concedente, acquisiti i relativi supporti informatici di cui al paragrafo 13, provvede alla loro trasmissione alla Commissione Tecnica del DPC di cui all'art. 5 e art. 6 dell'OPCM n. 3907/2010. Qualora la Commissione Tecnica, ai sensi dell'art. 6 comma 6 dell'OPCM n. 3907/2010, richieda chiarimenti, modifiche o approfondimenti delle analisi della CLE, il Soggetto Realizzatore è tenuto a dare immediata esecuzione alle suddette richieste entro i previsti 10 giorni dalla richiesta (cfr. paragrafo 11).

A conclusione dell'iter, la Commissione Tecnica del DPC esprime il proprio nulla osta e l'Ente Concedente comunica all'Ente Attuatore ed al Soggetto Realizzatore, l'avvenuta "certificazione" dell'analisi CLE e la conclusione dell'iter istruttorio.

A seguito della comunicazione di certificazione il Soggetto Realizzatore provvederà a trasmettere al Comune n° 2 copie cartacee e n° 2 CD/DVD dell'analisi certificata con tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dal DPC. L'Ente Attuatore provvederà a trasmettere la documentazione finale, all'Ente Concedente secondo le seguenti modalità:

a. **n. 1 copia cartacea** timbrata e firmata in originale dal Soggetto Realizzatore;

b. **n. 1 copia del CD/DVD** con l'informatizzazione dati secondo le specifiche informatiche nazionali indicate al paragrafo 5 e le linee di indirizzo Regionali (allegato C della D.G.R. 508/2017).

La seconda copia completa rimarrà a disposizione dell'Ente Attuatore per il seguito di competenza di cui all'Art. 15.

Per l'opportuna diffusione e informazione, i dati acquisiti dalle analisi della CLE saranno resi disponibili on-line sul sito della Protezione Civile Regionale.

15. MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLA CLE

Acquisita la certificazione delle analisi della CLE (cfr. paragrafo 14), l'Ente Attuatore è tenuto al recepimento dei risultati delle stesse nel proprio Piano di Emergenza Comunale (PEC).

Nel caso l'analisi evidenzi criticità nelle scelte operate nel PEC, l'Ente Attuatore provvede all'aggiornamento dello stesso nel rispetto delle linee di indirizzo regionale adottate con DGR n. 19 del 13.01.2015.

Il PEC e la CLE sono recepiti negli strumenti urbanistici, vigenti o in fase di redazione, in conformità con la normativa regionale vigente (cfr. art. 5 della L.R. 11.08.2011, n. 28).

Nello specifico, l'art. 5, comma 1 della LR 28/2011 prevede l'obbligo a carico dei Comuni di adeguamento o integrazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica comunale:

a. alla normativa sismica e alle disposizioni in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo agli interventi che, interessando elementi strutturali e non strutturali dell'edificio, ne possono compromettere la risposta alle azioni sismiche. I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono introdurre limitazioni all'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, di cui agli articoli 52, 60 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
b. con la carta di microzonazione sismica, che individua il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione secondo criteri, tempi e modalità definiti con apposito atto di Giunta Regionale;
c. con i Piani di Emergenza Comunali previsti dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile, redatti secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale e nelle linee di indirizzo regionali.

16. COMUNICAZIONI

I documenti cartacei relativi all'intervento possono essere trasmessi a mano o inoltrati all'Ente Concedente al seguente indirizzo postale:

Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio DPC029, via Salaria Antica Est n. 27, loc. Pile – 67100 L'Aquila.

Le comunicazioni previste a carico dell'Ente Attuatore dal presente Disciplinare (escluso il progetto), possono essere trasmesse via PEC: **dpc029@pec.regione.abruzzo.it**.

Informazioni utili e comunicazioni di carattere generale in merito al programma in argomento saranno pubblicate sul sito web regionale della Protezione Civile, sezione *Rischio sismico* – "Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)" all'indirizzo:

http://protezionecivile.regione.abruzzo.it/index.php/condizione-limite-per-l-emergenza-cle

di cui si raccomanda la consultazione periodica.

17. PENALI e CONTROVERSIE

Nel caso di ritardi o inadempienze gravi, l'Ente Concedente si riserva di segnalare tali situazioni al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che valuterà le azioni correttive da porre in essere o la revoca del finanziamento concesso con DGR 508/2017.

Per le controversie è competente il Foro dell'Aquila.

L'Aquila, lì 05.12.2019

per la REGIONE ABRUZZO

IL DIRIGENTE REGIONALE

(DOTT. SABATINO BELMAGGIO)

BELMAGGIO
SABATINO
DIRIGENTE
REGIONALE
05.12.2019
14:45:15 UTC

Per il Comune di CORTINO (TE)

(IL SINDACO)

Firmato digitalmente da

GABRIELE MINOSSE

O = COMUNE DI CORTINO
C = IT